



SENT. N. 91/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere Dr.

Luigi GILI, quale Magistrato a ciò delegato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al nr. **24530** del Registro di Segreteria,
promosso dal:

- signor **G.S.**, nato a *omissis*, in data *omissis*

(c.f. *omissis*), e residente a *omissis* in Via

omissis, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso

introdotto del giudizio, dall'Avv. Santino Spina (c.f. SPNSTN87L07G273I),

del Foro di Palermo, con studio sito in Palermo, via Pietro Scaglione n. 20/A,

il quale riferisce di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente

procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, PEC

santinospina@pecavvpa.it, o al seguente numero di fax: 091/204869,

ricorso proposto avverso:

I'N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale

rappresentante *pro-tempore*, con c.f. 8007870587 e sede legale in Roma, via

Ciro il Grande n. 21, e con sede territorialmente competente in persona del

Dirigente *pro-tempore*, sita in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 3, per

conseguire l'accertamento:

- del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione n. 50728750, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 3, comma 7, D.lgs n. 165/1997, con conseguente diritto del ricorrente alla corresponsione dei relativi arretrati risultanti dalla differenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di ratei pensionistici sino alla data odierna, e quanto invece avrebbe dovuto percepire in ragione del ricalcolo più favorevole, differenze maggiorate di accessori e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione a favore dell'Avvocato antistatario;

Uditi, nella pubblica Udienda del 17 giugno 2026, il relatore Consigliere Dott. Luigi GILI, l'Avvocato Battistina PIRODDI, per il ricorrente, giusta delega, nonchè l'Avvocato Franca BORLA per l'INPS, giusta procura generale alle liti; Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453, convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente è stato dipendente dell'Arma dei Carabinieri, dal 17 settembre 1991 al 14 aprile 2024, data del suo collocamento in pensione per raggiunti

limiti di età, con mansioni di Luogotenente Carica Speciale, e, ad oggi, è titolare della pensione n. 50728750, calcolata con il sistema misto presso l'Inps di Biella a decorrere dal 14 aprile 2024.

Il ricorrente, essendo andato in pensione per aver raggiunto il limite di età ordinamentale (60 anni) e non potendo optare per l'accesso all'istituto dell'ausiliaria, facendo parte del personale escluso da tale istituto, in data 2 settembre 2025 domandava all'INPS competente il ricalcolo della propria pensione, ai sensi e per gli effetti dell'incremento figurativo, previsto dall'art. 3, comma 7, D.lgs. n.165/1997 (c.d. Moltiplicatore), possedendo tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma (in vigore all'epoca della domanda), secondo la quale: "Per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'art. 992 Codice Ordinamento Militare, si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165", visto che dall'analisi del proprio Foglio di calcolo M (v. all. 3) tale beneficio non risulta inserito correttamente.

Tuttavia, la richiesta, di cui all'esame, decorsi 120 giorni dalla presentazione, non ha mai ricevuto alcun riscontro.

Di conseguenza, secondo tesi di parte, il trattamento pensionistico è stato liquidato dall'istituto previdenziale con un importo lordo annuo pari ad € 40.738,97, e ciò in ragione della mancata applicazione del c.d. moltiplicatore.

Pertanto, il ricorrente richiede, con il presente ricorso, l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997, con conseguente riconoscimento del diritto alla corresponsione degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L'INPS si è costituito in giudizio, con memoria depositata il 24 febbraio 2026,

chiedendo il rigetto della stessa per mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa in vigore, evidenziando di avere correttamente applicato il moltiplicatore per la liquidazione della pensione in oggetto, segnatamente, quintuplicando l'importo della retribuzione dell'ultimo anno lavorativo (v., foglio di calcolo in atti).

Al contrario, il ricorrente chiede l'applicazione del moltiplicatore, eseguendo la somma tra l'effettiva contribuzione versata dal primo giorno dell'ultimo anno di servizio sino alla cessazione e l'importo pari a 5 volte la base imponibile, determinata annualizzando la retribuzione contributiva percepita alla cessazione, comprensiva della 13^a mensilità, delle competenze accessorie per la parte eccedente il 18% e, qualora spettanti, degli scatti di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 165/1997 (aumento figurativo del 15% della voce stipendiale).

Con memoria depositata in data 5 giugno 2026 la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento integrale del ricorso, confutando le tesi sostenute dall'ente previdenziale, nonché citando giurisprudenza contabile favorevole (Sez. Piemonte, sent. n. 29/2026).

All'udienza del 17 giugno 2026, al termine della discussione, la difesa del ricorrente ha richiamato le note difensive e le conclusioni rassegnate per iscritto.

L'INPS ha richiamato gli atti e le conclusioni, negli stessi atti scritti, già rassegnate in relazione alle pretese avanzate dal ricorrente.

La causa è stata decisa ed è stata data lettura del relativo dispositivo, ai sensi dell'art. 167 c.g.c.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato avendo l'Istituto previdenziale dimostrato *per tabulas* la corretta applicazione della disciplina vigente nella soggetta materia.

A tal fine, si richiama di seguito la normativa applicabile alla fattispecie all'esame.

Al riguardo, l'art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997 stabilisce che: "...Per il personale di cui all'articolo 1 [personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco] escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato".

Il beneficio *in oggetto* va interpretato restrittivamente e limitato al personale, escluso dall'ausiliaria ma pur sempre collocabile in quiescenza per limiti di età. Ne consegue che l'odierno ricorrente, cessato dal servizio per limiti di età, rientra nella platea dei beneficiari.

Thema decidendum non è la spettanza del beneficio di cui all'art. 3, comma 7, del D.L. n. 165/1997, bensì le modalità di applicazione dell'incremento del

montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione, previsto, come sopra detto, dall'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165 del 1997.

Dall'esame degli atti di causa risulta, infatti, che l'INPS abbia regolarmente applicato in favore del ricorrente il beneficio del moltiplicatore, di cui alla citata disposizione di legge, incrementando il montante contributivo dell'importo derivante dalla moltiplicazione per cinque del risultato dell'ulteriore moltiplicazione tra base imponibile dell'ultimo anno di servizio e l'aliquota di computo della pensione.

In adesione a recente pronuncia sul punto della Sezione (v., Sez. Piemonte, sent. n. 78/2026), ed analizzando il foglio, agli atti, di calcolo della pensione liquidata al ricorrente risulta, invero, che l'imponibile retributivo dell'ultimo anno di servizio (dal 14 aprile 2024, data di cessazione dal servizio al 14 aprile 2023) è stato correttamente incrementato della misura di 5 volte.

Ciò in quanto, sulla base della lettera della legge, la norma non consente l'interpretazione resa dal ricorrente, il quale computa la base imponibile "annualizzando" la retribuzione mensile, vale a dire, prendendo l'ultima retribuzione mensile e moltiplicandola per il numero di mensilità annuali.

Come appunto precisato dalla Sezione, la norma in esame non giustifica simile interpretazione, posto che per "ultimo anno di servizio" deve intendersi la retribuzione dei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto, quindi, il periodo di tempo compreso tra il 14 aprile 2023 ed il 14 aprile 2024.

Giusta, infatti, le risultanze del foglio di calcolo agli atti, per l'anno 2023 è indicato un montante contributivo rivalutato di euro "491.772,56", cui si

aggiunge l'importo del montante contributivo dell'anno successivo (pari ad euro 19.950,31 e derivante dall'applicazione dell'aliquota contributiva sulla base imponibile retributiva), di modo che nell'ultima colonna viene indicato il montante complessivo di € 617.260,54, frutto della somma del montante rivalutato derivante dal 2023 con i contributi del 2024.

Il relativo importo, quindi, sconta già la retribuzione del 2023 che, detto in altri termini, viene già considerata una volta.

Sul punto, l'INPS nella nota difensiva ed anche nel corso dell'odierna udienza, ha precisato che “Sostanzialmente l'interpretazione di controparte equivarrebbe a postulare l'erogazione di una somma, in aggiunta a quella prevista dall'inequivocabile testo della norma, con un vantaggio esponenziale rispetto a coloro che optassero per l'ausiliaria, sicché, un istituto nato come compensazione del mancato godimento dell'ausiliaria porterebbe tali soggetti a trovarsi in una posizione di gran lunga migliorativa rispetto a coloro che accedono all'ausiliaria stessa”.

Di conseguenza, operando sul montante complessivo del 2023 il beneficio del menzionato articolo 3, comma 7, D.lgs. 30 aprile 1997, n.165, il montante va incrementato di un importo pari “a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione” o, comunque, pari a 5 volte il montante contributivo annuale (*id est*, base imponibile*aliquota contributiva).

Non potendo, quindi, condividere l'operazione di calcolo in termini meramente retributivi, appare condivisibile la recente tesi sostenuta dalla Sezione, secondo cui l'incremento sul montante contributivo (che già tiene conto della contribuzione dell'ultimo anno di servizio) non è rappresentato dal multiplo

della retribuzione imponibile ma dal multiplo di tale retribuzione previamente moltiplicato per l'aliquota contributiva.

Se ne deduce, in condivisione con l'ente previdenziale, che occorre tener conto effettivamente dei montanti contributivi e non solo della base imponibile, così da garantire che l'incremento finale non sia di sei volte bensì di 5 volte in aggiunta al montante contributivo dell'anno in corso già computato.

Il motivo per cui non appare condivisibile la tesi di ricorso è quella di sommare l'imponibile retributivo del 2023 al suo quintuplo, senza tenere conto che il 2023 appare già valorizzato una volta nel calcolo del montante contributivo complessivo.

Da ciò deriva che, optando per la tesi proposta dal ricorrente, si arriverebbe a valorizzare – indebitamente - per 7 volte la retribuzione dell'ultimo anno di servizio, circostanza che si pone in aperto contrasto con il dato normativo (v., Corte conti, sez. Piemonte, sent. n. 78/26).

2. Conclusivamente, per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto.

3. La presenza di alcuni precedenti giurisprudenziali di diverso avviso anche della Sezione, oltreché la novità della questione, giustificano la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

RIGETTA

il ricorso.

Spese di lite compensate.

Così deciso, in Torino, all'esito della pubblica udienza del 17 giugno 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Consigliere dott. Luigi GILI

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 26 giugno 2026

Per Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

Il Funzionario Renzo PIASCO

Firmato digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Consigliere dott. Luigi GILI

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 26 giugno 2026

Per Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

Il Funzionario Renzo PIASCO

Firmato digitalmente